

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 06/04/2020

Immediatamente eseguibile

N. di Reg. 2/2020

N. di prot. 87/2020 del 06/04/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO UTILIZZO DELLA MODALITÀ ON LINE PER EFFETTUAZIONE SEDUTA DEL COMITATO

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 6 (sei) del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, per deliberare come da invito prot. n. 84/2020 dell'01.04.2020 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti del COMITATO DI BACINO:

NOMINATIVO	CARICA	P/A	Giustificato
ARGENTI ANTONELLA Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD)	PRESIDENTE	P	
CAVINATO ELISA Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD)	COMPONENTE	P	
TONAZZO STEFANO Sindaco del Comune di Limena (PD)	COMPONENTE	P	
MONTAGNER CRISTIANO Sindaco del Comune di Mussolente (VI)	COMPONENTE	P	
PELLIZZARI ALDO Sindaco del Comune di Rotzo (VI)	COMPONENTE	P	
PELLANDA LUIGI Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI)	COMPONENTE	P	
BAGGIO LORENZA MARIA Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD)	COMPONENTE	P	

Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, collegata mediante videoconferenza presso la Sede municipale di Villa del Conte (PD) – Ufficio del Sindaco.

Accertata la validità della seduta, risultando collegati mediante videoconferenza e quindi presenti 7 componenti del Comitato di bacino (si richiede una maggioranza di almeno 4 componenti su 7), il Presidente dà avvio ai lavori del Comitato di bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario provvisorio/verbalizzante, collegato mediante videoconferenza dal proprio domicilio, il dott. GIANANDREA BORSATO, Istruttore direttivo amministrativo del Servizio Affari istituzionali/Contratti/Consulenza giuridico-amministrativa del Comune di Bassano del Grappa (Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”).

PRESIEDE IL COMITATO DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 8 - allegati n. /

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. GIANANDREA BORSATO

(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa ((Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”) per giorni 15 consecutivi dal 09.04.2020 al 24.04.2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

Visti e richiamati i seguenti atti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”*;
- le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- la nota della Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai Comuni della Regione varie indicazioni sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare, qualora non necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;
- l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, in data 23 febbraio 2020, e i successivi chiarimenti operativi forniti con nota della Regione Veneto – Area Sanità e Sociale prot. n. 87906 del 24.02.2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.03.2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04.03.2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 59 dell'08.03.2020*); il suddetto DPCM identifica alcune aree del Centro-Nord (tra cui le province venete di Venezia, Padova e Treviso), dove vengono imposte limitazioni stringenti, ma introduce alcune restrizioni a carattere preventivo anche sul resto del territorio nazionale, e le relative prescrizioni sono valide dall'8 marzo al 3 aprile 2020, «salvo diverse disposizioni»;
- il provvedimento del Ministro dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. prot. n. 14606 dell'08.03.2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; con riferimento al suddetto provvedimento e alle misure di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020, ora estese a tutto il territorio nazionale in forza dell'art. 1, comma 1 del DPCM 09.03.2020, giova richiamare le precisazioni che seguono: ai fini degli spostamenti delle persone fisiche (che devono essere evitati, salvi gli spostamenti motivati da *"comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*) *"rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come ad esempio i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di situazioni di necessità che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio". [...]* Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 62 del 09.03.2020*); con il suddetto DPCM le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 08.03.2020 per la Regione Lombardia e per 14 Province sono estese all'intero territorio nazionale; sull'intero territorio nazionale è, inoltre, vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 10 marzo al 3 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*"(pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 64 del 11.03.2020);_con il suddetto DPCM sono state integrate le misure urgenti al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale rinnovando il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; le relative prescrizioni sono valide dal 12 marzo al 25 marzo 2020 (e ora prorogate al 3 aprile 2020 giusto il disposto dell'art. 2 del nuovo DPCM 22 marzo 2020);
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20.03.2020, "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*" (BUR n. 37 del 20.03.2020);
- l'ordinanza del Ministro della Salute in data 20.03.2020, "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 73 del 20.03.2020);
- l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2020, "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*" (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 75 del 22.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22.03.2020, con il suo Allegato 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.04.2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 88 del 02.04.2020), che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto firmata in data 03.04.2020, "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*" (BUR n. 45 del 03.04.2020).

Richiamato l'art. 1 comma 1, lettera q) del DPCM 08/03/2020 che testualmente recita: "*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti*".

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello locale;
- l'indirizzo generale e costante dei decreti e delle circolari sopra citate, oltre che gli inviti da parte di istituzioni politiche e sanitarie nel senso di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa.

Atteso che il decreto legge 23.02.2020 n. 6, all'art. 2, prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto.

Preso atto che, presso il neocostituito Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", non è stato ancora adottato un Regolamento per il funzionamento degli organi (previsto dall'art. 12, comma 1, lett. c) della Convenzione istitutiva) e non è, pertanto previsto, che gli organi di indirizzo politico possano riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e sistemi simili.

Rilevato, comunque, per giurisprudenza costante e prevalente, che i termini "partecipazione", "intervento", "presenza", ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva (all'interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla finalità perseguita: consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il legislatore storico).

Ritenuto, pertanto, che la compresenza nel medesimo luogo fisico possa ritenersi, anche per un organo come il Comitato di Bacino, un presupposto non indispensabile per assicurare il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire.

Richiamate le sotto riportate disposizioni di legge, pur non riferite espressamente all'attività degli organi collegiali degli enti locali e delle loro forme associative, ma a quella più in generale amministrativa, sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:

- a) articolo 3 bis l. 241/1990 (*"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*);
- b) articolo 14, comma 1, l. 241/1990 (*"La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*);
- c) articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 (*"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)"*) e comma 3 bis (*"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo"*);
- d) articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 (*"I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"*).

Visto il DPCM del 11.03.2020, con particolare riferimento all'art. 2, che regola l'efficacia delle disposizioni del nuovo provvedimento dal 12 marzo al 25 marzo 2020 (ora fino al 3 aprile 2020

giusto il disposto dell'art. 2 del nuovo DPCM 22 marzo 2020) e la perdurante efficacia delle disposizioni non incompatibili dei precedenti DPCM dell'08.03.2020 e del 09.03.2020;

Visto il D.L.17.03.2020, n. 18, c.d. Decreto "Cura Italia", con particolare riferimento all'art. 73, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che così dispone:

"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci".

Ritenute le suddette disposizioni applicabili per analogia anche all'ente Consiglio di Bacino, in quanto forma associativa fra Comuni (e, nello specifico, convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n.267).

Considerato che l'art. 1, lett. q) del D.P.C.M. dell'8.3.2020, pubblicato nella G.U. n. 59 del 08.03.2020 stabilisce che "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti".

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute del Comitato di Bacino con modalità telematica, consentendo ai componenti dello stesso Comitato di Bacino di partecipare a distanza alle relative riunioni, nel rispetto del metodo collegiale della seduta.

Ritenuto necessario fornire, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino e come puntualmente riportato nel dispositivo, le linee guida che consentano ai componenti del Comitato di Bacino,

collegandosi tra loro, in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza di effettuare in maniera telematica e da remoto ovvero da luoghi diversi dalla sede istituzionale convenuta la seduta del Comitato di Bacino e, pertanto, di assumere i provvedimenti deliberativi di competenza, **esclusivamente per il tempo in cui perdurerà il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Ritenuto necessario dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003; in merito, si precisa che il Segretario verbalizzante procederà, all'inizio del collegamento, a leggere apposita informativa in materia di trattamento dei dati personali (*in primis* in relazione all'uso dell'immagine della persona), anche ai fini della registrazione della seduta, e a notificare ai componenti del Comitato di Bacino collegati mediante audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza che il mantenimento del collegamento equivale a manifestazione di consenso circa il trattamento dei proprio dati personali.

Ritenuto necessario dare atto che gli strumenti informatici utilizzati per garantire lo svolgimento delle sedute del Comitato di Bacino in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza saranno reperite senza alcun nuovo o maggiore onere di spesa.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

DISPONE

- Di fornire – in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” - le seguenti linee guida che consentano ai componenti del Comitato di Bacino, collegandosi tra loro, in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza di effettuare in maniera telematica e da remoto ovvero da luoghi diversi dalla sede istituzionale convenuta la seduta del Comitato di Bacino e, pertanto, di assumere i provvedimenti deliberativi di competenza, **esclusivamente per il tempo in cui perdurerà il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19:**

- il Presidente, i componenti del Comitato di Bacino, il Segretario verbalizzante e tutti i funzionari che svolgono funzioni di assistenza alle riunioni, nonché gli eventuali ospiti esterni da sentire per specifiche materie, possono partecipare alla seduta collegandosi, tra loro, in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale convenuta o dal territorio del Comune di Villa del Conte (dove normalmente, in questa fase di insediamento dell'Ente, si svolgono le sedute del Comitato di Bacino);
- la convocazione delle adunanze avviene con modalità telematiche (es. mail, strumenti di messaggistica istantanea, ecc.), inviando ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione;
- la convocazione contiene l'indicazione, del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità del meeting online in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat) ed il componente del Comitato di Bacino garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione;
- le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione;

- l'adunanza telematica può essere utilizzata per tutti i pareri e le deliberazioni sulle materie di competenza del Comitato di Bacino, a norma della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”» (stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);
- il Segretario verbalizzante accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta, con una tolleranza di quindici minuti rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione. Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e verificati; la seduta è aperta dal Presidente (o, in caso di assenza della stessa, da un componente del Comitato dalla stessa designato, in sua vece): il numero legale è verificato in corso di seduta, solo all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno;
- dell'adunanza con la modalità telematica viene redatto un verbale (ad uso esclusivamente interno e riservato ai componenti del Comitato di Bacino) a cura del Segretario verbalizzante, che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate o dei pareri resi o degli indirizzi espressi, e che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e inviato via e-mail ai componenti del Comitato di Bacino nonché conservato nell'archivio informatico dei documenti dell'Ente;
- il Presidente il Segretario verbalizzante possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal luogo di ordinario svolgimento della riunione (Sede municipale di Villa del Conte) ovvero collegati tra loro da remoto;
- qualora la seduta de Comitato di Bacino sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trovano il Presidente della riunione che interviene in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
- nel verbale di seduta si dà conto dell'ora, del numero e dei nominativi dei componenti del Comitato di Bacino intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
- per il computo del numero legale si sommano tutti i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza dai diversi luoghi in cui si trovano;
- per le modalità di votazione si fa riferimento alle disposizioni vigenti della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”» (stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Si precisa che il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare, da parte del Presidente e del Segretario verbalizzante, l'identità dei componenti dell'organo medesimo che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario verbalizzante di percepire quanto accade e viene discusso e deliberato nel corso della seduta;
- a consentire a tutti i componenti del Comitato di Bacino di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si precisa ancora che, data la situazione emergenziale in atto, il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” non è tenuto a fornire ai partecipanti strumentazione e connettività ai fini dei collegamenti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza per le sedute degli organi di indirizzo politico e che dunque, rimane ad esclusivo carico dei partecipanti l'onere di reperire tali strumenti, utilizzando i mezzi informatici a propria disposizione.

- Di dare atto che gli strumenti informatici utilizzati per garantire lo svolgimento delle sedute del Comitato di Bacino in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza saranno reperite senza alcun nuovo o maggiore onere di spesa.
- Di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003; in merito, si precisa che il Segretario verbalizzante procederà, all'inizio del collegamento, a leggere apposita informativa in materia di trattamento dei dati personali (*in primis* in relazione all'uso dell'immagine della persona), anche ai fini della registrazione della seduta, e a notificare ai componenti del Comitato di Bacino collegati mediante audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza che il mantenimento del collegamento equivale a manifestazione di consenso circa il trattamento dei proprio dati personali.
- Di dare atto che la presente disciplina entrerà immediatamente in vigore, attesa l'urgenza di garantire la funzionalità del Comitato di Bacino e regolerà lo svolgimento delle riunioni del medesimo esclusivamente per il tempo in cui perdurerà il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

Udita la suestesa proposta da parte del Presidente dott.ssa Antonella Argenti, in merito alle linee guida per l’effettuazione con modalità on line della presente seduta del Comitato di Bacino e di eventuali successive sedute da svolgersi fintantoché perdurerà l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

DATO ATTO che il presente provvedimento, costituendo mero atto di indirizzo per l’organizzazione interna dei lavori del Comitato di Bacino in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e peraltro presa d’atto di disposizioni già fissate dal Presidente ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), non necessita dell’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

VISTO l’esito della votazione, in forma palese, riscontrato dal Presidente della riunione con visualizzazione a video dell’alzata di mano da parte dei componenti dell’organo collegati mediante videoconferenza, che si riporta:

PRESENTI N. 7

FAVOREVOLI N. 7

DELIBERA

di prendere atto e di recepire le disposizioni – come sopra esposte - del Presidente dott.ssa Antonella Argenti, assunte ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), in merito alle linee guida per l’effettuazione con modalità on line della presente seduta del Comitato di Bacino e di eventuali successive sedute da svolgersi fintantoché perdurerà l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Colui che presiede il Comitato di Bacino propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere. Il Comitato di Bacino approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con voto riscontrato dal Presidente della riunione con visualizzazione a video dell'alzata di mano da parte dei componenti dell'organo collegati mediante videoconferenza, con il seguente esito:

PRESENTI N. 7

FAVOREVOLI N. 7